

RG n. 106/2026

Oggetto: RICORSO PER CONCORDATO MINORE



## TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione civile - Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il Giudice designato,

deliberando sul ricorso per concordato minore depositato in data 18.5.2026 da Angeli Alfredo, quale titolare dell'impresa individuale contraddistinta dalla ditta "*Gaialand di Angeli Alfredo*", nato a Lucca il 1°.5.1971 ed ivi residente in via di Fontanella n. 852, C.F. NGLLRD71E1E715K, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Lauricella ed Emanuele Fiaschi;

esaminata la documentazione allegata alla domanda di regolazione della crisi da sovraindebitamento e alla memoria integrativa depositata in data 8.6.2026, nonché la ulteriore documentazione depositata in data 11.6.2026;

osservato:

1. che sono stati prodotti i documenti previsti dagli artt.75 e 76 CCII;
2. che il debitore è un'impresa minore;
3. che il debitore non risulta avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte e che non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti il deposito della domanda;
4. che, allo stato, non risulta che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

ritenuto pertanto che risultano integrati i presupposti di ammissibilità della domanda previsti dall'art. 77, comma 1, CCII.

Ritenuto necessario, per ragioni di economia processuale, anticipare a questa fase una prima delibazione, ancorché sommaria, dell'ammissibilità e della fattibilità del piano, che sarà compiutamente effettuata, in caso di approvazione del concordato minore, nel giudizio di omologazione (art. 80, comma 1, CCII);

rilevato al riguardo che:

1. la ricognizione dei debiti della ricorrente appare attendibile e ragionevoli appaiono le previsioni delle spese di procedura sia nell'ipotesi concordataria che nell'alternativa liquidatoria;
2. le risorse appaiono ripartite nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

3. la proposta di concordato prevede la messa a disposizione, in un'unica soluzione ed entro trenta giorni dall'omologa, della somma di euro 35.720,00, da parte della sig.ra Benedetti Rosanna Anita (moglie dell'imprenditore ricorrente); tale importo costituisce finanza interna, rappresentando il controvalore monetario delle quote del patrimonio immobiliare e dei beni strumentali di proprietà del ricorrente, i quali beni vengono pertanto esclusi dal piano (sul punto si tornerà anche in seguito);
4. nella proposta è previsto, inoltre, il versamento di ulteriori euro 20.280,00, questa volta a titolo di finanza esterna, sempre da parte della sig.ra Benedetti, prevedendone anche in tal caso il pagamento in un'unica soluzione ed entro trenta giorni dall'omologa;
5. l'apporto di tali risorse, nella complessiva somma di euro 56.000,00 appare adeguatamente garantita, risultando dall'estratto del conto corrente intestato alla sig.ra Benedetti la disponibilità di un saldo attivo sufficiente ad assicurare l'effettivo versamento delle somme indicate nella proposta concordataria;
6. l'apporto della finanza esterna appare idoneo a soddisfare il requisito previsto dal secondo comma dell'art. 74 CCII, assicurando un incremento in misura apprezzabile dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, quest'ultimo costituito dalle quote di comproprietà degli immobili (consistenti in beni ad uso abitativo, in fabbricati uso magazzino e ricovero attrezzi) situati nel Comune di Lucca e in quote di proprietà di terreni situati nel Comune di Capannori, nonché dalla proprietà dei beni strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa, il cui valore complessivo è stato stimato in euro 35.720,00;
7. inoltre, l'esclusione dal piano dei beni immobili in comproprietà nonché dei beni mobili strumentali non è vietata dalla legge e, nel caso di specie, la surrogazione di questi con il corrispondente controvalore monetario sembra peraltro consentire un'accelerazione dei tempi di soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria;
8. il confronto con l'alternativa liquidatoria appare attendibile in quanto suffragato dalla perizia giurata di stima del patrimonio immobiliare allegata al ricorso (doc. 13), nonché, quanto ai beni mobili strumentali, dalla relazione estimativa redatta dall'IVG di Lucca e anch'essa allegata al ricorso (doc.16), nonché dalla analitica disamina contenuta sul punto nella relazione del gestore (pag. 23 e seguenti);
9. alla luce delle ulteriori specificazioni contenute nella memoria integrativa, non risulta allo stato possibile incrementare la proposta concordataria prevedendo il versamento mensile di una somma di denaro da parte del debitore sig. Angeli, non risultando quest'ultimo titolare di una quota di reddito eccedente rispetto alle spese minime necessarie per il proprio sostentamento; né un contributo in tal senso può provenire dalla madre (convivente con il sig. Angeli), che percepisce una pensione netta di circa 800,00 euro, né da parte della moglie sig.ra Benedetti, che ha già offerto il

proprio contributo mediante la dazione della finanza interna ed esterna prevista nella proposta concordataria e il livello reddituale della medesima (di circa 20.000,00 euro lordi annuali) non consente di ritenere esigibile un ulteriore contributo economico in favore della procedura;

10. il piano appare rispettoso della regola prevista dall'art. 75, comma 2, CCII (relative priority rule), avendo il gestore della Crisi attestato che la previsione della percentuale di soddisfacimento dell'unico creditore titolare di diritto di prelazione (Agenzia delle Entrate Riscossione) è più favorevole rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali esiste la causa di prelazione (pag. 28 relazione del gestore della crisi).

**Ritenuto** pertanto che possa essere aperta la procedura di concordato minore;

che, essendovi istanza della debitrice ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, debba essere disposto che: a) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; b) per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano; d) la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

che, infatti, sussistano il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* ai fini dell'emissione di tali misure protettive: quanto al primo requisito, le stesse appaiono strumentali e necessarie alla tutela del patrimonio della debitrice e della *par condicio creditorum* nel tempo occorrente alla definizione della procedura, oltre che essenziali all'attuazione del piano del quale, come sopra esposto, non appare manifesta l'inefficienza a raggiungere gli obiettivi prefissati; quanto al secondo requisito, è evidente che, in mancanza della protezione della sfera patrimoniale della ricorrente, garantita dalle misure in questione, sarebbe irrimediabilmente compromessa la fattibilità del piano e quindi la possibilità di un'approvazione del concordato da parte dei creditori (oltre che frustrato l'interesse personale della ricorrente a preservare la propria abitazione);

che, allo stato, non sia necessario nominare un commissario giudiziale affinché svolga le funzioni di OCC (art. 78, comma 2-bis, CCII), in quanto la nomina non è stata chiesta dalla ricorrente, la domanda di concordato non è in continuità aziendale con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 co.2 CCII e, sebbene venga disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari, il breve tempo occorrente per l'esecuzione del concordato assicura comunque la tutela delle parti interessate;

**P.Q.M.**

Visti gli artt.75, 76, 77 e 78 CCII,

- a) dichiara aperta la procedura di concordato minore di Angeli Alfredo, quale titolare dell'impresa individuale contraddistinta dalla ditta "Gaialand di Angeli Alfredo" (c.f. NGLLRD71E1E715K);
- b) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del tribunale di Lucca;
- c) assegna ai creditori termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del decreto di apertura della procedura, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'art. 1, comma 1-ter, d.l.vo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo i creditori che nel caso in cui non facciano pervenire all'OCC la suddetta dichiarazione di voto nel termine sopra assegnato, si intenderà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- d) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;
  - non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
  - non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  - le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
  - la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;
- e) dispone che l'OCC comunichi il decreto di apertura ai creditori, assieme alla proposta, alla relazione dell'OCC e ai documenti relativi alla stima del valore di liquidazione.

Lucca, 12.6.2026

Il Giudice designato  
Dott.ssa Cecilia Ciolfi